

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO  
N. 33/A/2/41655/1/2 del 14-05-2003

MODULO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, POSTALE, DI FRONTIERA E DELL'IMMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLIZIA STRADALE  
\*\*\*

N.300/A/2/41655/105/1/2

Roma, 14 maggio 2003

OGGETTO: Decreto 13 marzo 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

AI COMPARTIMENTI DELLA  
POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

L'art. 1 del decreto citato in oggetto prevede che a decorrere dall' 1.5.2002 le catene da neve devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC178-01 (edizione luglio 2001) ovvero, in alternativa, ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell'U.E. e dei Paesi firmatari dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

L'art. 2 del medesimo decreto prevede inoltre che la rispondenza alle norme sia attestata da un marchio di conformità apposto sulle catene e sull'involucro.

Sull'argomento sono pervenuti numerosi quesiti in ordine all'aspetto sanzionatorio in caso di utilizzo di dispositivi non omologati.

A tal proposito è stato posto uno specifico quesito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo di far conoscere se i dispositivi che non recano impresso un marchio identificativo sulle catene



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, POSTALE, DI FRONTIERA E DELL'IMMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

2

o abbiano un contrassegno diverso da quelli previsti dal decreto di cui in oggetto, siano utilizzabili o meno.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, con la nota che si allega, ha sottolineato che allo stato attuale non esistono divieti di commercializzare dispositivi che non rispondano al decreto indicato in oggetto.

Alla luce di quanto precede, nelle more di una specifica modifica normativa, l'utilizzo di dispositivi che non recano impresso un marchio identificativo sulle catene o abbiano un contrassegno diverso da quelli previsti dal decreto di cui in oggetto, non è sanzionabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Dr. Claudio GATTI